



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 102 DEL 02/11/2020

Settore proponente: Area Edilizia Privata

OGGETTO: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA.

Il Sindaco

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” conferma, tra l’altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

Considerato che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e dalle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- l’Italia è deferita alla Corte di giustizia Europea, per la non corretta attuazione della direttiva 2008/CE nell’ambito della procedura d’infrazione 2014/2147;
- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell’inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

Provincia di Vicenza

patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;

- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera” (PRTRA);

Rilevato che:

- secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

SEMAFORO VERDE – nessuna allerta: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;

SEMAFORO ARANCIO - Livello di allerta 1: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

SEMAFORO ROSSO - Livello di allerta 2: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;

- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 182 comma 6-bis;

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

- l’art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

- l’art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni e integrazioni;



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

Provincia di Vicenza

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Montebello Vicentino è inserito nella zona "Agglomerato Vicenza";

Considerato che per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

Valutati :

- gli esiti emersi durante il T.T.Z. del 26/9/2019 e le proposte espone in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 6/9/2018 e del 11/8/2020;

- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;

- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;
- il fatto che il territorio comunale di Montebello Vicentino è attraversato da infrastrutture di importanza sovracomunale e che non esiste un adeguato servizio pubblico di trasporto;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

di istituire, dalla data del presente provvedimento al 31 marzo 2021, le azioni, secondo le indicazioni della Regione Veneto e come contenute nel nuovo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" di seguito riportate:

1. divieto di circolazione per gli autoveicoli e veicoli commerciali di categoria (categoria N1, N2 ed N3) a benzina Euro 0, 1, dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30; e per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del "Nuovo Codice della Strada" - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

2. divieto di circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3, diesel dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, di categoria inferiore o uguale ad "euro 3";



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

Provincia di Vicenza

Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2, si applicano, come risulta anche da segnaletica stradale, nell'area delimitata, indicata nell'allegato alla presente ordinanza "AMBITO";

Il fermo della circolazione dei veicoli si applica per l'intera rete stradale della zona individuata in apposita planimetria.

ESCLUSIONI

sono esclusi dai punti 1 e 2 del presente provvedimento (e per i casi che necessitino di autocertificazione vedere l'allegato modello):

- 1. i residenti del Comune di Montebello Vicentino e loro parenti entro il 3°, i frontisti, gli avventori di qualsiasi attività produttiva e commerciale e tutti i lavoratori, non residenti a Montebello, per recarsi presso il posto di lavoro posto all'interno dell'area delimitata, in quest'ultimo caso i conducenti dovranno essere muniti di autocertificazione;**
2. i veicoli ad emissioni zero o ibridi purchè funzionanti a **motore elettrico**;
3. i veicoli alimentati a benzina classificati Euro 0 ed Euro 1 dotati di impianti omologati che consentono il funzionamento del veicolo con l'utilizzo, addizionale o esclusivo (es. Dualfuel, bifuel, monofuel), con carburanti alternativi quali il **GPL o metano**;
4. **gli autoveicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale e delle Forze Armate**, con targa non civile: Tale eccezione non è estesa ai veicoli in uso ai cittadini statunitensi poichè per tali veicoli, dalla carta di circolazione rilasciata dalle autorità statunitensi, non è possibile verificare la conformità alle direttive in vigore nella Comunità Europea;
5. **i veicoli adibiti a compiti di soccorso**, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonchè i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale; i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine e/o albo;
6. **gli autobus adibiti al servizio pubblico** ed al servizio di Enti, Aziende, Comunità e Scuole;
7. i taxi e le autovetture in servizio di noleggio con conducente;
8. **i veicoli del Comune di Montebello Vicentino**; degli Enti Locali; U.L.S.S.; ARPAV; Poste; ENEL; IPAB; Istituti di vigilanza privata; i veicoli blindati destinati al trasporto di valori disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332/1998; i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale; i veicoli adibiti esclusivamente al pronto intervento su impianti (telecomunicazione, acqua, uce, gas) e dedicati alla gestione di emergenza di impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.); quelli adibiti al trasporto di derrate deperibili, farmaci, quotidiani e periodici alle edicole, nonchè quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, purchè siano tutti



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

Provincia di Vicenza

facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni, applicati alla fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto;

9. **veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private** per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria, da comprovare successivamente con certificato medico;
10. **i veicoli adibiti al servizio di portatori di handicap** (muniti di contrassegno); quelli di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili; cure, analisi e visite mediche; quelli delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non;
11. **i veicoli di trasporto di pasti confezionati** per le mense, comunità e servizio pasti a domicilio;
12. **i veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri**, o di altre cerimonie religiose e relativi ed eventuali veicoli al seguito: i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
13. **i veicoli dei sacerdoti** e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero: i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
14. **i veicoli che effettuano il car-pooling, ovvero che trasportino almeno tre persone a bordo**, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di mobility management aziendale;
15. **i veicoli al servizio degli operatori assegnatari di posteggio nel mercato** settimanale del mercoledì (Via XXIV Maggio, Piazza Italia, Via G. Vaccari) e del venerdì (Piazzale IV Novembre);
16. **i veicoli con targa estera e targhe E.E.** I cui proprietari conducenti risiedano nel paese ove il veicolo è immatricolato;
17. **i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico** così definiti e classificati dal Nuovo Codice della Strada, art. 60 del D.Lgs. n. 285/92, iscritti negli appositi registri tenuti dalle Associazioni riconosciute o aderenti alla specifica Federazione Internazionale. I conducenti di detti veicoli dovranno avere idonea documentazione a bordo riferita all'iscrizione o certificazione che comprovi l'appartenenza alle associazioni aderenti alle specifiche federazioni internazionali;
18. **i veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi** da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz'ora dopo e la mezz'ora prima l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di autocertificazione, con



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

Provincia di Vicenza

l'indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi (si consiglia il car-pooling);

19. i veicoli condotti da **ultrasessantacinquenni** e di loro proprietà o di un familiare;
20. i veicoli delle **autoscuole** adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Vicenza: i conducenti dovranno essere muniti di autocertificazione;
21. i **veicoli utilizzati da direttori e giudici di gare sportive** per recarsi al luogo della manifestazione: i conducenti dovranno essere muniti di autocertificazione;
22. i **veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri** ai sensi del D. Lgs. 81/2008, per sopralluoghi di carattere di urgenza: i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;

in mancanza di contrassegni distintivi, scritte o particolari segni di riconoscimento esterni, applicati alle fiancate della carrozzeria tutte le autocertificazioni dovranno essere esposte in modo chiaramente visibile sul cruscotto del veicolo ed esibite a richiesta degli appartenenti alla Polizia Locale e Stradale o ai Carabinieri, che potranno procedere a campione alla verifica di quanto sottoscritto.

L'AUTOCERTIFICAZIONE DOVRA' CONTENERE GLI ESTREMI DEL VEICOLO, LE INDICAZIONI DELL'ORARIO, DEL LUOGO DI PARTENZA E DESTINAZIONE, LA MOTIVAZIONE DEL TRANSITO.

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76, comma 1 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- che con diversa ordinanza potranno essere imposte restrizioni ad altre fonti inquinanti;

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

RICORDA



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

Provincia di Vicenza

che chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “nuovo Codice della Strada”.

INVITA

a) La Cittadinanza ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).

b) Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga notificato a:

-Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando Polizia Locale per quanto di competenza - SEDE;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
- Servizio Forestale Regionale, Via Lanza n.106, 36100 Vicenza (VI)
- Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza;
- Comando dei Carabinieri di Montebello Vicentino;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

Provincia di Vicenza

Il Sindaco
MAGNABOSCO DINO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)